SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003.

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274).

03A04408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2003. Situazione del bilancio dello Stato.

03A05906

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 marzo 2003, n. **100.**

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;

Vista la sentenza n. 443 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di consentire l'uso della sostanza aromatizzante «etilmaltolo» di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di gomma da masticare, caramelle e prodotti similari sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;

Ritenuto altresì di dover modificare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 30 maggio 2002;

Visto il parere espresso in data 13 dicembre 2001 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza della sostanza aromatizzante «etilmaltolo»;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Visti i pareri espressi dalla Commissione dell'Unione europea in data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con i quali ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante la sostanza 1,2-propilenglicole;

Ritenuto di dover aderire all'indicazione della sopra citata Commissione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 dicembre 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il campo d'impiego «Caramelle e confetti» e la relativa «Dose massima d'impiego» della sostanza *etilvanillina* sono sostituiti dai seguenti:

Sostanza	Campo d'impiego	Dose massima d'impiego
Etilvanillina	Caramelle, confetti, gomme da masticare e prodotti di confetteria	300 mg/kg

b) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

Sostanza	Campo d'impiego	Dose massima d'impiego
Etilmaltolo	Gomme da masticare, caramelle e prodotti similari	60 mg/kg

2. La sostanza di cui al comma 1, lettera *b)*, deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 5 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 71

ALLEGATO I

REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

Etilmaltolo.

Colore e aspetto: polvere bianca cristallina;

Punto di fusione: 90 °C.

Non deve contenere:

arsenico più di 3 mg/kg;

cadmio più di 1 mg/kg;

mercurio più di 1 mg/kg;

piombo più di 5 mg/kg.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonché da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;

b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;

d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;

e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti *d)* ed *e)*;

g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;

h) l'impiego ed i metodi di preparazione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1 e lettera *c)*;

i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi;

l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;

m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.

2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievo dei campioni;

b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;

c) i criteri specifici di purezza;

d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*».

— La decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/213/CE, riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie L 49 del 20 febbraio 2002).

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1, comma 1:

— L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riporta l'elenco delle «Sostanze aromatizzanti artificiali» che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego.

Nota all'art. 1, comma 2:

— L'allegato VIII fissa i requisiti specifici e generali di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.

03G0124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2003.

Avvio della quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 8 settembre 2000, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 23 maggio 2002, prevedono la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempre che ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere;

Visto il decreto 23 maggio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio alla terza fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999;

Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni già effettuate e che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi decreti, di crediti previdenziali maturati entro il 31 dicembre 2005;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;

Decreta:

1. La società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001 e in data 18 luglio 2002 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. I titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'I.N.P.S., nella persona del suo commissario straordinario, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla comprovata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'I.N.P.S. stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attività propedeutiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 271

03A05332

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (patata) nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 5 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007991	Heros	HZPC Holland B.V. (NL)
007986	Pallas	HZPC Holland B.V. (NL)
007990	Voyager	HZPC Holland B.V. (NL)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05034

DECRETO 6 marzo 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (erba medica, patata) nei relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 6 marzo 2001 e del 9 aprile 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Erba medica

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007060	Belen	Springbrook Nominees Pty Ltd. (AUS) e Michel Obtention (F)

Patata

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007063	Rosetta	Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR (D)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05033

DECRETO 20 marzo 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (barbabietola da zucchero, girasole, foraggere, soia) nei relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 25 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
007818	Nausica	P	AGRA Società del Seme s.r.l.
007842	Yasmine	D	Danisco A/S - DK
007843	Valencia	D	Danisco A/S – DK
007844	Complet	D	Danisco A/S – DK
007969	Tucano	D	D.J. Van Der Have – NL
007967	Cicero	D	D.J. Van Der Have – NL
008303	Albatros	D	D.J. Van Der Have – NL
007968	Paloma	P	D.J. Van Der Have – NL
007961	Fenice	D	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e KWS Italia
007962	Pixel	D	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH e KWS Italia
007958	Colorado	D	KWS Saat AG
007959	Atlanta	D	KWS Saat AG
007964	Alambra	D	Florimond Desprez Veuve & Fils
008755	Rizopeso	D	Lion Seeds Ltd
008756	Rodolfo	P	Lion Seeds Ltd

GIRASOLE

Codice	Denominazione	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
008086	Candy	HS	Interdor
008088	Pokemon	HS	Interdor
008038	PR64A63	HS	Pioneer Hi- Bred Int.
008042	PR64A95	HS	Pioneer Hi- Bred Int.
008085	Baron	HS	Panam France
008084	Paco	HS	Panam France
008103	Sonic	HS	Panam France
008100	Curico	HS	Panam France
008101	Angol	HS	Panam France
008102	Chanco	HS	Panam France
008099	Lisboa	HS	Panam France

008098	Pikachu	HS	Maisadour Semences
008095	**KX108**	HS	Koipesol S.A.
008097	Carina	HS	Maisadour Semences
008093	Campo	HS	Maisadour Semences
008096	Milenium	HS	I.C.C.P.T. Fundulea
008052	Dedalo	HT	Euralis Genetique
008059	Atomic RMO	HS	Euralis Genetique
008060	Pomar RM	HS	Euralis Genetique
08061	Erem	HS	Euralis Genetique
008063	Albator RM	HS	Euralis Genetique
008064	Avalon RM	HS	Euralis Genetique
008066	Cortinal	HS	Euralis Genetique
008067	Nefertiti RM	HS	Euralis Genetique
008068	Keops RM	HS	Euralis Genetique
008048	Laika	HS	Caussade Semences
008035	Centor	HS	Limagrain Genetiques
008049	Hermes	HS	Colen Semences
008083	Eloge	HS	Apex
008082	Brio	HS	Apex

FORAGGERE

Loglio d'Italia

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
006597	Romulus	T	GIE Recherche Verneuil Semunion
007831	Tachimasari	D	Jacklin Seed e Snow Brand Seed Co. Ltd
007837	Latino	D	ERAF
006596	Focus	D	GIE Recherche Verneuil Semunion

Loglio perenne o loietto inglese

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
006598	Prevert	T	GIE Recherche Verneuil Semunion

Erba mazzolina, Dattile

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007833	Luplan	I.N.R.A.

Erba medica

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008013	Monarca Spinta	EEA Manfredi – INTA
008006	**PR57Q53**	Pioneer Hi-Bred Int. E Pioneer Hi-Bred Italia

FORAGGERE (non destinate ad essere usate come piante foraggere)

Festuca arundinacea

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007828	Lucky Selen	ABT Lofts Seed
007721	Starlet	DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforaedling
007719	Southern Comfort	DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforaedling

Festuca rossa

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
006584	Eugene	OSECO Inc.

Loglio perenne o loietto inglese

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
007722	Esquire	D	DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforaedling

Fienarola dei prati

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007839	Greenknight	Pure Seed Testing Inc.
007821	Bluestar	Pure Seed Testing Inc.
007723	Blue Knight	DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforaedling

Soia

Codice	Denominazione	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
008147	Clara	I - II	Panam France
008151	Natalia	0	Panam France
008150	Roxana	0	Panam France
008148	Matilla	II	Panam France
008145	Proton	I	Stine Seed Co.
008144	Label	I	Stine Seed Co.
007633	Norma	I	Agra Soc. del Seme
008143	Grimo	0	Caussade Semences
008130	Sake	I	Asgrow Seed Co. e Monsanto Agricoltura Italia
008129	Nikko	I	Asgrow Seed Co. e Monsanto Agricoltura Italia
008140	Isidor	I	Euralis Genetique

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05032

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2003.

Rettifica del decreto ministeriale 10 marzo 2003, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Genghini.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Genghini sono nominati

commissari liquidatori i sigg. ing. Andrea Carli, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

Rilevato che nel citato decreto, per mero errore materiale, non è stata indicata tra le società del gruppo Genghini in amministrazione straordinaria la Tilane Tessile S.p.a.;

Rilevata la necessità di rettificare il sopra citato decreto 10 marzo 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 10 marzo 2003 citato nelle premesse:

al rigo 21 delle premesse dove è scritto: «Sime S.p.a. in data 30 gennaio 1981, Impresa Mario Genghini in data 20 marzo 1981», leggasi: Sime S.p.a. in data 30 gennaio 1981, Tilane Tessile S.p.a. in data 16 febbraio 1981, Impresa Mario Genghini in data 20 marzo 1981»;

all'articolo unico, rigo 2, dove è scritto: «Sime S.p.a., Impresa Mario Genghini» leggasi: «Sime S.p.a., Tilane Tessile S.p.a., Impresa Mario Genghini».

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

Il Ministro: MARZANO

03A05911

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 giugno 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del vertice NATO - Federazione Russa, del valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2002, in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo del vertice NATO - Federazione Russa;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo del vertice NATO - Federazione Russa, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura 14×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce il logo del «VERTICE NATO - FEDERAZIONE RUSSA» raffigurante un cerchio che riflette il colore del cielo, formato dalle bandiere dei Paesi che fanno parte della NATO (Organizzazione del Patto del nord Atlantico); all'interno sono raffigurati l'Arco di Costantino, uno dei simboli di Roma, città organizzatrice del Vertice, le bandiere della NATO e della Russia, ultimo Paese aderente al Patto e la data del vertice a Pratica di Mare, «28-5-2002»; in due riquadri, posti a destra e a sinistra del cerchio, sono riportate in inglese, in francese e in russo le scritte relative al vertice.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A05912

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 10 aprile 2003.

Regolamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi. (Deliberazione n. 33/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 aprile 2003,

Premesso che l'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) disciplina ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento «audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati» e che stabilisce altresì che «nel medesimo regolamento siano disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientali, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti sull'efficacia dei servizi»;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

la legge n. 481/1995;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il titolo V della seconda parte della Costituzione;

l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito decreto legislativo n. 164/2000);

il regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: regolamento per le audizioni periodiche), di cui alla delibera 16 maggio 1997, n. 44/1997, modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 7 maggio 1999, n. 56/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999;

la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 26/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2001, recante regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Considerato che:

la liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas, avviata con i decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000, ha promosso la nascita di nuovi soggetti portatori di interessi pubblici e privati e di nuove formazioni associative;

i processi di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas e la riforma dei servizi pubblici locali inducono cambiamenti nelle condizioni di erogazione dei settori dell'energia elettrica e del gas e quindi incidono sugli interessi di cui sono portatori utenti, consumatori e altri soggetti;

il decentramento amministrativo e legislativo, e il conferimento di ulteriori responsabilità e poteri alle amministrazioni regionali possono far emergere nuove forme organizzative ed esigenze di rappresentazione di interessi collettivi e diffusi;

Ritenuto opportuno:

adottare un nuovo regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi, che risponda al modificato contesto e sostituisca il regolamento in vigore;

favorire la più ampia partecipazione alle audizioni, l'accesso alle informazioni e la pubblicità delle proposte e delle decisioni dell'Autorità, da assicurare con strumenti appropriati ed efficaci;

Delibera:

Art. 1.

Audizioni periodiche

1.1. L'Autorità convoca in audizione periodica, almeno una volta per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte concernenti i servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas.

1.2. Alle audizioni di cui al precedente comma 1.1 possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno.

1.3. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

Art. 2.

Ordine del giorno, verbalizzazione e convocazione

2.1. L'Autorità definisce l'ordine del giorno delle audizioni periodiche, anche considerando proposte ed esigenze manifestate dai soggetti di cui all'art. 1.

2.2. L'avviso di convocazione delle audizioni, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione e le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità e in due quotidiani nazionali almeno trenta giorni prima della data prevista per l'audizione.

2.3. Delle audizioni viene tenuto un rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.

Art. 3.

Partecipazione alle audizioni periodiche

3.1. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato, l'eventuale inclusione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.

3.2. L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.

3.3. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 4.

Audizioni speciali

4.1. L'Autorità convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, audizioni speciali su argomenti o temi particolari.

4.2. L'Autorità stabilisce di volta in volta ordine del giorno, luogo, data e modalità di svolgimento e di partecipazione all'audizione speciale.

Art. 5.

Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi

5.1. L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas.

5.2. L'Autorità svolge indagini sulle modalità di produzione e di erogazione dei servizi e sul rispetto dei livelli generali e specifici di qualità determinati dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)* della legge n. 481/1995.

5.3. Le rilevazioni di cui al comma 5.1 sono effettuate, con periodicità di norma annuale, anche attraverso istituti specializzati. I risultati delle indagini sono presentati nella relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *i)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ovvero nel corso di audizioni speciali.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. È abrogata la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 maggio 1999, n. 56/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999.

6.2. Il presente provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 10 aprile 2003

Il presidente: RANCI

03A05893

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'Opera Sociale Avventista, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile all'Opera Sociale Avventista, con sede in Roma.

03A05103

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'ente ecclesiastico avventista «Bethel», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile all'ente ecclesiastico avventista «Bethel», con sede in Roma.

03A05104

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambio di denominazione dell'Ambasciata d'Italia in Belgrado

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza diplomatica con rango d'Ambasciata in Belgrado (Repubblica Federale di Jugoslavia) viene denominata Ambasciata in Belgrado (Serbia e Montenegro).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il Ministro: FRATTINI

03A05328

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Credito cooperativo di Livorno S.c.a.r.l.», in Livorno

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Credito cooperativo di Livorno S.c.r.l.», con sede in Livorno, via Borra n. 35, costituita per rogito notaio dott. Andrea Ferrara in data 5 dicembre 1996 - rep. n. 550, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05257

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Omnia 92 società cooperativa a r.l.», in Rio Marina

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Omnia 92 società cooperativa a r.l.», con sede in Rio Marina, piazza Salvo D'Acquisto n. 7, costituita per rogito notaio dott. Mario Bartolini in data 14 novembre 1988 - rep. n. 38268, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05258

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euro 2000 piccola società cooperativa a r.l.», in Livorno

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euro 2000 piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Livorno, via della Padula n. 15, costituita per rogito notaio dott. Francesco Alfieri in data 2 agosto 1996 - rep. n. 78717, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05259

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32163 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Melber, con sede in Oleggio (Novara), unità di Oleggio (Novara), Torino, per il periodo dal 19 gennaio 2003 al 18 gennaio 2004.

Con decreto n. 32164 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Enti Globo Filatura Italiana, con sede in Bergamo, unità di Cossirano di Trenzano (Brescia), per il periodo dall'11 gennaio 2003 al 10 gennaio 2004.

Con decreto n. 32165 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. DI.ALI.MO., con sede in Campobasso, unità di Campobasso, per il periodo dal 4 giugno 2002 al 3 giugno 2003.

Con decreto n. 32166 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla

S.p.a. Pirelli Cavi Sistemi - Gruppo Pirelli, con sede in Milano, unità di Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 32167 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Grande Distribuzione Avanzata con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 24 luglio 2003.

Con decreto n. 32168 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Reno De Medici con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º marzo 2003 al 28 febbraio 2004.

Con decreto n. 32169 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Magma, con sede in Montesilvano (Pescara) unità di Chieti Scalo (Chieti) per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32170 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Hydrofit, con sede in Boltiere (Bergamo), unità di Boltiere (Bergamo) per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32171 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cesame Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 26 dicembre 2003.

Con decreto n. 32172 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lorenzini, con sede in Merate (Lecco), unità di Membro (Lecco), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32173 del 26 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Uomini e Affari, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

03A05072

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32174 del 26 marzo 2003, è annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con decreto direttoriale n. 30715 del 29 gennaio 2002 per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Irti Lavori, con sede in Sassa Scalo (L'Aquila), unità di Sassa Scalo (L'Aquila), limitatamente al periodo dal 1º settembre 2002 al 31 dicembre 2002.

03A05073

Provvedimento concernente la modifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32211 del 3 aprile 2003, è modificato il decreto direttoriale n. 31036 del 4 maggio 2002 con il quale è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede in Milano, unità di Solbiate Arno (Varese) nella parte riguardante il periodo di concessione che deve intendersi dall'8 febbraio 2002 al 7 febbraio 2003.

03A05074

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32212 del 3 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pavesi, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 2003 al 30 gennaio 2004.

Con decreto n. 32213 del 3 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sergio Tacchini, con sede in Bellinzago Novarese (Novara), unità di Bellinzago Novarese (Novara), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32214 del 3 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rutgers Automotive Italia dal 23 maggio 2002 Rutgers Rail S.p.a., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 febbraio 2003.

Con decreto n. 32215 del 3 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Scala, con sede in Frosinone, unità di Castrocielo (Frosinone), per il periodo dal 26 gennaio 2003 al 9 febbraio 2003.

Con decreto n. 32215 del 3 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Scala, con sede in Frosinone, unità di Castrocielo (Frosinone), per il periodo dal 10 febbraio 2003 al 9 febbraio 2004.

03A05075

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Diamante e di Genova

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 23 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti del registro n. 1, foglio n. 216 in data 26 marzo 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 990, ubicata nel comune di Diamante (Cosenza), in località Cirella, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 7, particella n. 167, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 14 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 217 in data 26 marzo 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali disponibili dello Stato, per la legge n. 388 del 23 dicembre 2000), l'area di complessivi mq 151.781 con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, ubicata nel comune di Genova, ed individuata con apposite colorazioni in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A05329-03A05330

Fissazione dei limiti, ai sensi dell'art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Foglia, ricadente nel territorio del comune di Pesaro.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2003, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ai sensi dell'art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Foglia, ricadente nel territorio del comune di Pesaro, nel senso che tale limite alla medesima foce del fiume Foglia è costituito dalla congiungente i seguenti punti di riferimento così determinati: punto «R0» per la zona in sinistra idrografica del Foglia è stato identificato un masso di notevoli dimensioni (circa 2 - 3 mq), situato in corrispondenza della variazione di direzione che si realizza tra la scogliera adibita alla protezione della sponda sinistra e la scogliera a protezione della spiaggia di Baia Flaminia. Nel punto considerato rappresentativo è stato cementato un chiodo di riferimento.

Al fine di individuare, invece, un punto di riferimento, punto «R1», nella zona situata in destra idrografica, in cui le antropizzazioni esistenti mascherano la linea di costa (porto di Pesaro e molo), si è fatto riferimento al punto noto, precedentemente individuato, nella sponda in sinistra idrografica; tramite poi l'intersezione con una linea ortogonale alla direzione dell'alveo del Foglia, è stato individuato un punto rappresentativo in destra idrografica, corrispondente al limite del fabbricato denominato «La Vela», situato nel margine destro della stessa foce.

La retta congiungente i due citati punti foranei, contraddistinti nella planimetria topografica di dettaglio con le sigle «R0» ed «R1» ed individuati dalle sotto notate coordinate Gauss - Boaga, determina la linea di demarcazione tra il demanio marittimo ed il demanio idrico: «R0»: Nord = 4.865.545,684. Est 2.351.467,557; «R1»: Nord 4.865.593,850. Est = 2.351.584,540.

Tale fissazione dei limiti è evidenziata con apposita linea rossa di demarcazione nelle planimetrie aventi le succitate coordinate e nella documentazione fotografica che allegate al verbale di sopralluogo in data 7 giugno 2002, formano parte integrante del decreto stesso.

03A05331

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 203 del 14 aprile 2003

Specialità medicinale: COBAFORTE.

IM 3 F liof 5000 mcg + 3 F solv - A.I.C. n. 021146067/.

«2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093/.

Società EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Cobaforte», IM 3 F liof 5000 mcg + 3 F solv - A.I.C. n. 021146067, «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 57 del 27 febbraio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 14 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 209 del 14 aprile 2003

Medicinale: FENISTIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, s. s. Varesina, 233 km 20,5, cap 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Variazione A.I.C.:

modifica di eccipienti;

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: lattosio, amido di frumento, magnesio sterato, talco, saccarosio, colofonia, trementina, gomma lacca, sandracca, calcio carbonato, gomma arabica, titanio biossido, polietilenglicole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: lattosio, amido di frumento, magnesio sterato, talco, saccarosio, calcio carbonato, gomma arabica, titanio biossido, polietilenglicole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Sono inoltre autorizzate le seguenti modifiche:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine): si autorizza la produzione completa presso Novartis Farmaceutica S.A.- Barbera del Valles - Barcellona - Spagna, in sostituzione dei siti Novartis Consumer Health - Nyon - Svizzera e Gebro Broschek GMBH - Fieberbrunn - Austria;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle procedure di prova del medicinale,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020124018 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 020124158 - «1 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 020124158, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A05701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Phospho Lax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 211 del 14 aprile 2003

Medicinale: PHOSPHO LAX.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8, cap 20100, Italia, codice fiscale n. 03428610152.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'utilizzazione nella formulazione

dei fosfati in forma anidra in sostituzione dei fosfati idrati con conseguente modifica della composizione come di seguito indicata: la composizione di ogni 100 ml di soluzione orale varia:

da:

principi attivi: fosfato monosodico monoidrato 48 g - fosfato bisodico eptaidrato 18 g;

eccipienti: glicerina 1,2 g - sodio benzoato 0,035 g - aroma ginger lemon 0,12 g - saccarinato sodico 0,333 g - acqua distillata quanto basta a 100 ml,

a:

principi attivi: fosfato monosodico anidro 41,732 g - fosfato bisodico anidro 9,531 g;

eccipienti: glicerina 1,2 g - sodio benzoato 0,035 g - aroma ginger lemon 0,12 g - saccarinato sodico 0,333 g - acqua distillata quanto basta a 100 ml,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024962045 - orale 2 buste monodose 20 ml;

A.I.C. n. 024962058 - orale 10 buste monodose 20 ml;

A.I.C. n. 024962060 - orale flacone 175 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024962045 - «8,346 G/20 ml + 1,906 G/20 ml soluzione orale» 2 bustine da 20 ml;

A.I.C. n. 024962058 - 8,346 G/20 ml + 1,906 G/20 ml soluzione orale» 10 bustine da 20 ml;

A.I.C. n. 024962060 - 73,031 G/175 ml + 16,679/175 ml soluzione orale» 1 flacone da 175 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buspar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 212 del 14 aprile 2003

Medicinale: BUSPAR.

Titolare A.I.C: Bristol Myers Squibb, con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800, cap 04010, Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026454013 - 30 compresse 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026454037 - 15 compresse 10 mg.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026454013 - «5 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026454037 - «10 mg compresse» 15 compresse.

I lotti già prodotti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «30 compresse 5 mg» - A.I.C. n. 026454013, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A05699

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 214 del 14 aprile 2003

Medicinale: GLUCOSIO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, cap 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica del condizionamento primario: in alternativa del foglio in freeflex SF150 si autorizza il foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C . n. 031943552/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex con sovrasacca 50 ml;

A.I.C. n. 031943564/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex con sovrasacca 100 ml;

A.I.C. n. 031943576/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex 250 ml;

A.I.C. n. 031943588/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex 500 ml;

A.I.C. n. 031943590/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 215 del 14 aprile 2003

Medicinale: GLUCOSIO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, cap 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica del condizionamento primario: in alternativa del foglio in freeflex SF150, si autorizza il foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031943653/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex con sovrasacca 50 ml;

A.I.C. n. 031943665/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex con sovrasacca 100 ml;

A.I.C. n. 031943677/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex 250 ml;

A.I.C. n. 031943689/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex 500 ml;

A.I.C. n. 031943691/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca freeflex 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05697-03A05698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinoril»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 216 del 14 aprile 2003

Medicinale: CLINORIL.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, cap 00100, Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023410044 - 30 compresse 200 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 023410044 - 30 compresse 200 mg varia a: «200 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timoptol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 217 del 14 aprile 2003

Medicinale: TIMOPTOL.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, cap 00191, Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica di tipo II richiesta, relativa alla riduzione del periodo di validità da trentasei mesi a ventiquattro mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024278018 - fl 3 ml soluz oft 0,25%;

A.I.C. n. 024278020 - fl 5 ml soluz oft 0,25% (sospesa);

A.I.C. n. 024278032 - soluzione oftalmica 0,50% 3 ml;

A.I.C. n. 024278044 - soluzione oftalmica 0,50% 5 ml;

A.I.C. n. 024278095 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278107 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278119 - «0,50% collirio, soluzione» flacone 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278121 - «0,50% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024278018 - «0,25% collirio, soluzione» un flacone 3 ml;

A.I.C. n. 024278020 - «0,25% collirio, soluzione» un flacone 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 024278032 - «0,50% collirio, soluzione» un flacone 3 ml;

A.I.C. n. 024278044 - «0,50% collirio, soluzione» un flacone 5 ml;

A.I.C. n. 024278095 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278107 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278119 - «0,50% collirio, soluzione» flacone 3 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278121 - «0,50% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «fl 5 ml soluz oft 0,25%» - A.I.C. n. 024278020, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A05695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucojet»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 218 del 14 aprile 2003

Medicinale: MUCOJET.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via del Mare, 36, cap. 00040, Italia, codice fiscale n. 04936501008.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità, modifica delle specifiche relative al medicinale, cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da 3 anni a 2 anni.

Conseguentemente viene approvata la modifica relativa alle specifiche del medicinale e delle condizioni di conservazione con l'introduzione della dicitura «Non conservare al di sopra di 25° C» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023822012 - «5% sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 023822024 - «2% sciroppo» flacone 150 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023822012 - «5% sciroppo» flacone 150 ml varia a: «0,05 g/ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 023822024 - «2% sciroppo» flacone 150 ml varia a: «0,02 g/ml soluzione orale» 1 flacone da 150 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Intertocina».

Estratto provvedimento n. 57 del 20 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario INTERTOCINA (ossitocina) nelle confezioni 1 flacone da 5 ml, 1 flacone da 50 ml, 5 flaconi da 5 ml, 1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101879.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V:, rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta aggiunta sito alternativo per la produzione del prodotto finito.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale in questione anche presso il sito produttivo Intervet International GmbH, Feldstaβe 1a, 85716 Unterscheleiβheim (Germania) oltre al sito autorizzato in precedenza di Intervet International B.V: - Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Trouw Nutrition».

Estratto provvedimento n. 58 del 26 marzo 2003

Oggetto: SULFADIMETOSSINA 20% TROUW NUTRITION Italia S.p.a., variazione del periodo di validità.

Confezioni sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102711013.

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Intervet Italia S.p.a., con sede legale in Bussolengo (Verona), via del Lavoro n. 13, codice fiscale n. 01246880239.

Oggetto del provvedimento: variazione del periodo di validità. Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità:

da sei mesi in confezione integra;

a dodici mesi in confezione integra.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovipast RSP»

Estratto provvedimento n. 59 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BOVIPAST RSP, flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103003012.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., sita in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 0114870155.

Oggetto del provvedimento: variazione denominazione della specialità medicinale. Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «BOVILIS BOVIPAST RSP». Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attibuito.

I lotti già prodotti, con la precedente denominazione, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Primodog»

Estratto provvedimento n. 66 del 31 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PRIMODOG 10 flaconi da 1 ml cad. - A.I.C. n. 100162015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica processo produttivo. Si autorizza la modifica del processo produttivo inteso a ridurre il contenuto proteico del prodotto ed aumentare il titolo virale della dose vaccinale da $10^{6.0}$ a $10^{6.4}$ $\log^{10}$ DICC50/dose fermi restando il titolo minimo efficace validato pari a $10^{5.5}$ DICC50/dose ed il titolo massimo validato alla liberazione pari a $10^{7.2}$ DICC50/dose.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 24 del 7 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei sotto elencati medicinali per uso veterinario fino ad ora registrati a nome della Società Friskies Italia S.p.a. con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Friskies super shampoo antiparassitario per cani - A.I.C. n. 103152017.

Friskies polvere antiparassitaria per gatti - A.I.C. n. 103154011.

Friskies polvere antiparassitaria per cani - A.I.C. n. 103153019.

Friskies polvere antiparassitaria per uccellini - A.I.C. n. 103155014.

Friskies spray antiparassitario per cani - A.I.C. n. 103156016.

Friskies spray antiparassitario per uccellini - A.I.C. n. 103157018.

K.O. super shanpoo antiparassitario per cani - A.I.C. n. 103288015.

K.O. polvere antiparassitaria per gatti - A.I.C. n. 103160014.

K.O. polvere antiparassitaria per cani - A.I.C. n. 103159012.

K.O. polvere antiparassitaria per uccellini - A.I.C. n. 103161016.

K.O. spray antiparassitario ad azione rapida per cani:
200 ml - A.I.C. n. 103162018;

400 ml - A.I.C. n. 103162020.

K.O. spray antiparassitario ad azione rapida per uccellini:
200 ml - A.I.C. n. 103163010;

400 ml - A.I.C. n. 103163022,

è ora trasferita alla Società Nestlè Purina Petcare Italia S.p.a., con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), via Gerra n. 3/5, codice fiscale n. 02134340237.

La produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta interessata.

03A05109

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Service Agency soc. coop. a r.l.», in Mariano del Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 594 del 12 marzo 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Service Agency soc. coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli, costituita il 26 marzo 1998, per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan Gradisca d'Isonzo ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, via Locchi n. 2.

03A05261

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omari Piccola soc. coop. a r.l.», in Trasaghis e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 649 del 18 marzo 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Omari Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trasaghis, costituita il 9 giugno 2000, per rogito notaio dott. Roberto Riccioni di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B.

03A05262

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giorgio Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 650 del 18 marzo 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «San Giorgio Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 23 maggio 1986, per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3.

03A05263

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fau soc. coop. a r.l.», in Zuglio e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 651 del 18 marzo 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Fau soc. coop. a r.l.», con sede in Zuglio, costituita il 19 marzo 1996, per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Franco Tavagnacco, con studio in Udine, via Mazzini n. 7.

03A05264

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola San Rocco di Gorizia soc. coop. a r.l.», in Savogna d'Isonzo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 595 del 12 marzo 2003 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Cooperativa agricola San Rocco di Gorizia soc. coop. a r.l.», con sede in Savogna d'Isonzo, costituita il 2 ottobre 1968, per rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, via Locchi n. 2.

03A05265

Scioglimento della società cooperativa «CO.VE.D soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 560 del 12 marzo 2003 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa: «CO.VE.D soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 21 aprile 1987 per rogito del notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste.

03A05266

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «May Day soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 652 del 18 marzo 2003, la giunta regionale ha nominato il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, liquidatore della cooperativa «May Day soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Furio Mattiussi.

03A05260

REGIONE PUGLIA

Provvedimenti concernenti il piano regolatore generale

La giunta della regione Puglia con atto n. 182 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha rinviato al comune di Monopoli gli atti adottati con delibere di C.C. n. 180/1989 e n. 15/1991 relativi al progetto di adeguamento del P.R.G. alla legge regionale 56/80 per le motivazioni contenute nello stesso atto deliberativo.

La giunta della regione Puglia con atto n. 183 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Adelfia (Bari).

La giunta della regione Puglia con atto n. 270 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Cassano delle Murge (Bari).

La giunta della regione Puglia con atto n. 180 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Alezio (Lecce).

La giunta della regione Puglia con atto n. 179 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Caprarica (Lecce).

La giunta della regione Puglia con atto n. 181 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale per la tipizzazione a «servizi della residenza» del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi in Corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A), adottata dal comune di Bari con delibera di C.C. n. 194 del 2 agosto 2001.

La giunta della regione Puglia con atto n. 176 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale per la tipizzazione a «zona intensiva» dei suoli di cui trattasi (particelle numeri 109 e 110, ex 161 e 162 del foglio 25/B, già di proprietà Di Pilato Giovanni ed attualmente Minutilli - Petrignani), determinata dal comune di Trani (Bari) con delibera di C.C. n. 129/90.

La giunta della regione Puglia con atto n. 175 dell'11 marzo 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Brindisi relativa allo studio particolareggiato dei servizi cittadini di cui alle delibere di C.C. n. 33/99 e n. 132/99.

La giunta della regione Puglia con atto n. 172 dell'11 marzo 2003, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Lecce di adeguamento delle N.T.A. con l'introduzione dell'art. 47-*bis,* in conseguenza di esecuzione sentenza T.A.R. Puglia - sez. Lecce - n. 165/94 adottata con delibera di C.C. n. 189/96.

La giunta della regione Puglia con atto n. 174 dell'11 marzo 2003, ha ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Lecce per conferma della tipizzazione del piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Mancino Maria, Vincenza, Giuseppa, Gina e Carmelo - foglio 240 p.lla 1139, adottata con delibera di C.C. n. 43 del 9 aprile 2001.

La giunta della regione Puglia con atto n. 173 dell'11 marzo 2003, ha ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Lecce per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori D'Agostini Giovanni, Alessandro e Loredana - foglio 196 p.lle 96 e 97, adottata con delibera di C.C. n. 114 del 26 giugno 2000.

03A05333

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1946, si rende noto che le elencate imprese, già assegnatarie dei marchi sono decadute della concessione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati all'ufficio scrivente.

Marchio	Ragione sociale	Sede
100 - PA	Geraci Aldo	Palermo
170 - PA	Sportaro Giovanni	Palermo

03A05030

COMUNE DI MARCON

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marcon (provincia di Venezia) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille, fissando nel 4 per mille l'aliquota per le abitazioni principali, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati e nell'8 per mille l'aliquota per le abitazioni e per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2) Di determinare in € 103,29 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, da rapportarsi al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) Di dare atto che costituiscono, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., come in premessa indicato, parte integrante dell'abitazione principale le relative pertinenze;

4) Di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., *(Omissis)*, l'aliquota per le abitazioni principali, ma non la detrazione, è estesa alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito e/o comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che la occupino come abitazione principale e vi risiedano;

5) Di determinare, per l'anno 2003, l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille, come per le abitazioni principali, per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

6) Di disporre, per l'anno di imposta 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92 la conferma dell'elevazione ad € 155,00 della detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come individuate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

(Omissis).

03A05521

COMUNE DI MARETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maretto (provincia di Asti) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ICI del 6 per mille per tutte le categorie di immobili;

Di confermare per l'anno 2003 la detrazione per la prima casa nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05522

COMUNE DI MARONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marone (provincia di Brescia) ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nel modo seguente:

7 per mille aliquota ordinaria;

6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze.

2) Di determinare in € 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze;

(Omissis).

03A05523

COMUNE DI MINERBE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Minerbe (provincia di Verona) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., le seguenti aliquote:

aliquota 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale, (nella parte che non trova capienza

nell'abitazione principale), anche le relative pertinenze, e comunque in un numero non superiore a una unità immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 - C2 - C7;

aliquota 6 per mille per tutte le altre basi imponibili, di cui alle restanti tipologie di immobili.

2. Di stabilire nell'importo di 103,29 euro la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992;

3. Di elevare, in conformità dell'art. 3, comma 55, del D.Lgs. 23 dicembre 1996, n. 662, ad euro 155,00 la detrazione per l'abitazione principale per la seguente categoria:

portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrono congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o piu componenti con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

(Omissis).

03A05524

COMUNE DI MONTEPAONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montepaone (provincia di Catanzaro) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Confermare per l'anno 2003:

a) nella misura del sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 senza alcuna diversificazione, a mente dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e s. m. e i. e senza aumento della detrazione ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;

b) in euro 103,29 (L. 200.000) per la detrazione sulla prima abitazione;

c) nella misura dell'uno per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici.

(Omissis).

03A05525

COMUNE DI ORGIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orgiano (provincia di Vicenza) ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare e fissare l'aliquota I.C.I. anno 2003 in via generale nella misura del 4,8 per mille salvo che per le abitazioni non dichiarate inabitabili che siano sfitte o chiuse e per i capannoni chiusi per le ragioni esposte nella delibera consiliare n. 3 dell'8 febbraio 2000 che si intendono qui ribadite e confermate. Per case e capannoni chiusi l'aliquota viene confermata e fissata nella misura del 6 per mille. La detrazione per l'abitazione principale viene fissata in euro 104.

Per i cittadini che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale la detrazione per l'abitazione principale viene fissata in euro 208,00.

Si considerano cittadini in condizione di particolare disagio economico e sociale i nuclei famigliari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni:

portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92);

invalido civile con grado di invalidità al 100 per cento;

cieco (legge n. 382/70);

sordomuto (legge n. 381/70);

mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1ª alla 5ª (D.P.R. n. 915/78, della legge n. 474/58).

Per l'ammissione al beneficio il nucleo famigliare in cui vive la persona assistita non deve superare i seguenti redditi:

a) per i nuclei famigliari fino a tre componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di € 26.855,00;

b) per i nuclei famigliari con più di tre componenti € 41.316,00 (ISE).

(Omissis).

03A05526

COMUNE DI PESCOSANSONESCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pescosansonesco (provincia di Pescara) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tipologia degli immobili: abitazioni 6 per mille;

2) di determinare per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

tipologia degli immobili: prima abitazione - detrazione € 103,30;

(Omissis).

03A05527

COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve Vergonte (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille;

c) aliquota per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso del 2003: 4 per mille;

2) di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni:

a) detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei proprietari, usufruttuari e titolari di ogni altro diritto reale, residenti: euro 129,11;

b) detrazione per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti dell'esenzione del ticket sanitario per indigenza: euro 180,76.

(Omissis).

03A05528

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia) in data 7 febbraio 2003 ha adottato la delibera n. 17 in materia di determinazione delle aliquote per l'imposta I.C.I. relative all'anno 2003:

Aliquota ordinaria 7 per mille;

Aliquota ridotta - 5 per mille (immobili adibiti ad abitazione principale più pertinenza).

Detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A05529

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Portobuffolè (provincia di Treviso) la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

2) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in € 156,00.

(Omissis).

03A05530

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pozzolo Formigaro (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003 nel Comune di Pozzolo Formigaro:

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera *a)*: 6 per mille;

2) di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 lettera *a)* della legge n. 662/96, e che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale;

3) di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all'I.C.I. per l'anno 2003 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6) di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del d.lgs. n. 446/97, per l'applicazione delle modalità d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

03A05531

COMUNE DI RECOARO TERME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Recoaro Terme (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;

imposta dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille;

2) di confermare in euro 113,63 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3) di confermare in euro 154,94 la detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, a condizione che gli inte-

ressati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti entro la data di scadenza della prima rata, per i seguenti casi:

unità immobiliari con famiglie in cui coabitano persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennità di accompagnamento;

unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100%;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da titolare di pensione di età superiore a sessantanni anni utilizzata come abitazione principale; il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare gli 11.362,05 euro; i componenti del nucleo famigliare, oltre al titolare dell'unica unità immobiliare, non posseggano unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale.

(Omissis).

03A05532

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocca di Botte (provincia di L'Aquila) ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille con detrazione sull'abitazione principale di € 103,29.

(Omissis).

03A05533

COMUNE DI ROTZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rotzo (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti misure diversificate:

a) aliquota ridotta per l'abitazione principale dei residenti, loro pertinenze ed accessori 5,5 per mille;

b) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori 6,75 per mille

c) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6,75 per mille;

d) aliquota per aree fabbricabili 6,75 per mille.

2) di determinare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05534

COMUNE DI ROVELLO PORRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rovello Porro (provincia di Como) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per le ragioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

aliquota ordinaria: 6 per mille.

aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le relative pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto: 4,5 per mille.

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione e per le relative pertinenze, purché non locate (c.d. abitazioni «sfitte»): 7 per mille.

2) Di determinare, per l'anno 2003, nella misura di euro 103,29 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

03A05535

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Marco dei Cavoti (provincia di Benevento) ha adottato il 3 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare anche per l'anno 2003 l'aliquota minima del 4 per mille;

Di stabilire la detrazione di euro 103,00 per l'unità adibita ad abitazione principale e di euro 207,00 per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%;

Di stabilire la riduzione dell'aliquota dell'1 per mille per gli immobili privati inseriti nel programma PRUSST, come da nota di adesione protocollo 5415 dell'8 ottobre 2001;

(Omissis).

03A05536

COMUNE DI SANTA MARINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santa Marina (provincia di Salerno) ha adottato il 10 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di riconfermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, per l'abitazione principale.

2) Di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili e per tutti i tipi di abitazioni diverse dall'abitazionne principale.

3) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05537

COMUNE DI SEDICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sedico (provincia di Belluno) ha adottato il 10 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprietà indivisa residente nel Comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate: 4 per mille.

L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.

La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo è fissata in euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta.

Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e quantificate nel numero massimo di 2 è estesa l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale.

2) di considerare abitazione principale, al solo fine della applicazione della aliquota ridotta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1º grado purché adibite ad abitazione principale. L'applicazione della aliquota ridotta è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso delle condizioni anzidette da produrre nei termini previsti dalla presentazione della dichiarazione (sessanta giorni dal verificarsi della situazione). In sede di prima applicazione della aliquota ridotta il termine di sessanta giorni decorre dal termine di versamento della prima rata.

(Omissis).

03A05538

COMUNE DI SEVESO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Seveso (provincia di Milano) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

2) Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili così come approvata con deliberazione di G.C, del 1º febbraio 2002, n. 17 come segue:

3,6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché le abitazioni date in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, esclusivamente parenti ed affini di primo grado;

3,6 per mille per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprietà edilizia ed inquilini;

6 per mille (fabbricati esclusi quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili, terreni agricoli.

3) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod. di € 113,62.

4) Di confermare l'ulteriore detrazione da euro 113,62 a € 154,94 per l'abitazione principale di cui all'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, in rela-

zione a richieste docurnentate da parte dei soggetti passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale, ricorrendo le seguenti condizioni:

pensionati e loro coniugi con reddito complessivo, ai fini IRPEE, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.000,00 aumentate di ulteriori euro 2.065,00 per ogni persona a carico;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.000,00, aumentate di ulteriori euro 2.065,00 per ogni persona a carico.

5) Di escludere dall'applicazione della maggiore detrazione di € 154,94 i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo oltre all'abitazione principale.

6) Di escludere, altresì, dall'applicazione della maggiore detrazione di € 154,94 tutte le unità classificabili in:

A/1 (abitazione di tipo signorile);

A/8 (abitazione in villa);

A/9 (castelli, palazzi).

7) Di individuare il nucleo familiare di riferimento nella sua composizione al 1º gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, nonché di documentare lo status di pensionato o di portatore di handicap alla stessa data;

8) Di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della ulteriore detrazione di € 154,94 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 2002.

(Omissis).

03A05539

COMUNE DI SINNAI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sinnai (provincia di Cagliari) ha adottato il 5 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/96, ed un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/96, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura di € 258,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 662/96);

Di riconoscere altresì per l'abitazione principale utilizzata come dimora abituale dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità del 100%, l'aliquota agevolata del 4 per mille e la detrazione d'imposta di € 258,00, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/92 a condizione che il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), sia inferiore a € 47.000,00;

Di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/97.

(Omissis).

03A05540

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501105/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 5 0 8 *

€ 0,77